E, come d'incanto, le divise sono sparite. Nessun gendarme ci segue alla Sanità. I compagni napoletani ci passano la voce, con urgenza: «Via i caschi, via i passamontagna, qui siamo a casa, la gente deve poterci vedere in faccia». E la gente è uno spettacolo che, da solo, vale un corteo, due, dieci. Dai balconi ci salutano come un tempo si salutavano le truppe garibaldine. Prima di Bronte. E uomini e donne si riversano in strada. Ci salutano, ci abbracciano, ci chiedono se abbiamo bisogno di qualcosa. Il passaggio dei manifestanti, che di solito è accompagnato da un concerto di saracinesche calate, stavolta è salutato da un rigoglio di vita che commuove ed esalta. E poco importa che i manifestanti siano *neri*, abbiano i caschi e i bastoni: si aprono i bar, i negozi di frutta e verdura, gli spacci di bibite probabilmente proprio perché i manifestanti son quel che sono. Guardo, guardiamo, le facce di quelli che, dalla strada e dai balconi, cantano con noi il pezzo di Nino D'Angelo che i compagni del camioncino amplificato hanno fatto partire (in maniera geniale, continuo ad ammettere). E il paragone puro e semplice con le facce di via Labicana (o quella che era), quelle terrorizzate vestali della sconfitta, risulta impietoso. In un rimando di similitudini e attriti, di conformità e divergenze, a quelli come me, adolescenti nell'epoca del grande disimpegno e poco più che ventenni al G8, sembra evidente quale sia stato il più grande merito di quell'impetuosa folgore poliforme e dai contorni sfumati che è stato il black bloc. In ingiusta e impietosa estrema sintesi: avermi fatto riconoscere i miei.

INTERVENTI

Prison break project

DEVASTAZIONE E SOVVERSIONE

L'ACCELERAZIONE REPRESSIVA CONTRO I MOVIMENTI

Quando nel 2014 abbiamo deciso di formare il nostro collettivo con l'intento di offrire alle lotte sociali italiane qualche spunto di analisi e riflessione sul tema delle trasformazioni della criminalizzazione dei movimenti, abbiamo scelto di concentrare il nostro studio sulla fase storica inaugurata dal G8 di Genova. Ci sembra infatti che quell'evento abbia segnato uno spartiacque anche dal punto di vista della repressione giudiziaria della conflittualità sociale, in quanto momento di svolta e accelerazione di processi già avviati da tempo. A partire dal 2001 si è verificato, non solo in Italia, un aumento esponenziale della repressione contro coloro che vengono etichettati come nemici della società.
La produzione di "nemicità" è sempre fondamentale per attuare la strategia repressiva politica e sociale, e questo principalmente da due punti di vista. Il primo è quello della costruzione sociale del nemico. Le campagne mediatiche che accompagnano, rilanciano, compartecipano alle inchieste giuridiche, puntano il dito sul bersaglio che di volta in volta verrà preso di mira. Gli imprenditori morali costruiscono il senso di nemicità che va a legittimare e innervare le iniziative giudiziarie in atto. Il secondo è quello chiamato diritto penale del nemico. Seguendo la teoria di Jakobs, per neutralizzare i nemici dello stato è possibile derogare alle regole del diritto per utilizzare quelle della guerra, intesa in senso lato come conflitto volto all'eliminazione dell'avversario (Prison break project 2017).
Qualche mese dopo le insanguinate giornate di Genova, l'11 settembre ha portato l'affermarsi del paradigma della "guerra al terrorismo", ossia dell'emergenza permanente di fronte alle minacce all'ordine costituito. Un paradigma che a vent'anni di distanza produce ancora effetti, se si pensa alla proposta di Trump di ascrivere il movimento antifa alle organizzazioni terroristiche. In questo contesto possiamo parlare di accelerazione della risposta repressiva dello stato, sia nei confronti dei movimenti sociali che più generalmente rispetto alle minacce all'ordine pubblico. Si tratta di una progressione dell'intensità del fenomeno repressivo riassumibile in tre assi:

- la rapidità dell'azione giudiziaria e la tempestività nell'azione processuale;
- la dimensione preventiva che si accompagna alle inchieste con una sistematicità della custodia cautelare;
- l'aumento delle pene per i reati di conflittualità sociale, sia perché i processi riguardano fattispecie con edittali molto alti, sia perché i giudici tendono a commisurare pene il più possibile vicine al massimo previsto.

Il G8 di Genova con le sue ferite e conseguenze giudiziarie ha segnato, anche simbolicamente, un punto di svolta repressivo per i movimenti di lotta. La dimensione spaziale e soggettiva del conflitto delle giornate genovesi è associata in modo particolare ai due dispositivi repressivi che approfondiremo in questo contributo.

Se i reati associativi si concentrano più sulla dimensione soggettiva e temporale del conflitto, sulla sua capacità di durata e crescita, su processi di aggregazione e organizzazione che possono essere lenti, il delitto di devastazione e saccheggio riguarda l'esprimersi istantaneo della lotta in una data dimensione spaziale (principalmente la conflittualità di piazza). Ad accomunare i due dispositivi l'origine nel codice penale fascista ma, soprattutto, la loro sempre più arbitraria e democratica applicazione nell'ultimo ventennio secondo le logiche proprie del diritto penale del nemico.

DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO

Uno stivale di cuoio impatta contro la vetrata di una banca mentre il luglio genovese mostra al mondo centinaia di manifestanti feriti a bastonate.
L'erba del rettangolo di gioco dello stadio è disseminata di decine di seggiole che dagli spalti hanno conquistato il terreno di gioco.
Un sorriso si apre sul viso alla vista di un blindato in fiamme dopo una carica nella calca di piazza del Popolo.
Il fumo dei materassi incendiati fugge tra le sbarre delle spesse mura della prigione mescolato a quello dei lacrimogeni.

Le quattro immagini che abbiamo quassù sinteticamente evocato rimandano a situazioni realmente accadute e molto eterogenee: manifestazioni di piazza, una partita di calcio, una rivolta in carcere. Ma cosa hanno in comune? La lettura giuridica che ne è stata data nelle aule di tribunale, ricorrendo a un dispositivo repressivo dal nome altisonante: devastazione e saccheggio. Si tratta di un reato del codice penale, il 419, che evoca sin dal nome scenari apocalittici o di guerra civile e distruzioni massive di esercizi pubblici e privati. Per questo la pena che vi è associata suona esemplare: dagli 8 ai 15 anni di reclusione. Il suo dettato normativo non è mutato nemmeno di una virgola dal 1930, anno di emanazione del codice penale fascista Rocco.

La finalità di tale incriminazione è volta a reprimere la conflittualità di piazza o, più in generale, le forme di disordine, con un precetto generico e astratto e una pena edittale particolarmente alta. Se però consideriamo il lasso di tempo che va dal secondo dopoguerra fino alla fine degli anni novanta, scopriamo che tale reato è stato utilizzato dalle procure solo una manciata di volte (quattro procedimenti giunti a sentenza) e per episodi di intensità lesiva ben maggiore di quelli che verranno presi in considerazione dal 2000 in poi. Nemmeno durante i cosiddetti anni di piombo, dunque, la magistratura ha ritenuto di scomodare questa fattispecie di reato.
I fatti di Genova hanno cambiato tutto. Le tre giornate del luglio 2001 necessitavano evidentemente di una esemplare forma di punizione collettiva per i soggetti che si riconoscevano nel movimento di

opposizione sociale. La canea mediatica sulle violenze dei manifestanti, sui danneggiamenti, le polemiche politiche del tempo, le divisioni che si sono provocate nel movimento hanno fatto sì che si legittimasse una forma di punizione, di fatto, da capro espiatorio, addossando a dieci compagne e compagni, rei di essere in qualche modo associati al blocco nero, una condanna a complessivi cento anni di reclusione, che alcuni ancora stanno pagando.
Successivamente l'applicazione dell'articolo 419 nelle aule di tribunale si rivolge a due contesti sociali distinti. Da una parte il mondo degli stadi, con almeno tre sentenze di condanna: si tratta degli scontri avvenuti nel 2003 allo stadio di Avellino, tra ultras napoletani e polizia, dopo la morte del tifoso Sergio Ercolano, quelli del 2004 tra le tifoserie di Roma e Lazio e forze dell'ordine durante il cosiddetto derby del bambino morto e infine degli incidenti del 2007 tra tifoserie della capitale e polizia, dopo l'uccisione di Gabriele Sandri. L'altro ambito applicativo riguarda gli scontri di piazza. 18 condanne a quattro anni ciascuno, in rito abbreviato, sono state comminate a degli antifascisti dopo gli scontri di corso Buenos Aires a Milano nel 2006. Più di venti persone sono state condannate a una pena fino a dieci anni di reclusione dopo la giornata di lotta del 15 ottobre 2011 in piazza san Giovanni a Roma.

Graffito di solidarietà agli arrestati di Genova 2001

Ma che cosa s'intende per atti di devastazione e saccheggio? L'articolo 419 non lo chiarisce affatto. Per risalire all'esatta portata di queste due espressioni, giudici e "saggi" del diritto penale sono costretti ad acrobatiche operazioni interpretative che raggiungono risultati anche molto diversi fra loro e a volte quasi paradossali. Innanzitutto si ricava, come comune denominatore, che il "significato minimo" del termine devastazione corrisponde al danneggiamento, mentre quello del saccheggio al semplice furto. Bisogna però considerare che il reato di danneggiamento è già disciplinato dall'art. 635 del codice penale che, fino al gennaio 2016, prevedeva la reclusione fino a un anno, e attualmente è stato addirittura depenalizzato nella sua forma semplice, mentre il reato di furto è punito dall'art. 624 con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Arrivare fino ai 15 anni di massimo edittale del 419 c.p. è un bel salto!

Quali criteri permettono a procura e magistratura di ravvisare questo reato?
Elemento centrale è più l'attitudine dei sospetti che non il loro comportamento preciso. La morfologia del reato, eminentemente collettivo ma senza la pesantezza giuridica dell'organizzazione, si articola a partire dalla constatazione di imprecisati "danni consistenti" e dal riconoscimento di un "contributo oggettivo" al disordine. Ricostruire l'azione di ognuno secondo il principio liberalcostituzionale della responsabilità personale è uno scrupolo di cui si può fare tranquillamente a meno. Per essere condannati è bastato in certi casi essere abbigliati con indumenti atti a travisare il volto, non ottemperare alle indicazioni di sfollare, mostrare segni di sostegno ai disordini come un sorriso o una mano sul carrello della spesa dopo un furto.

In tutti questi procedimenti, non è infatti necessario raggiungere la piena prova della commissione dei reati per ognuno dei coinvolti nelle violenze e nei disordini. Attraverso l'uso smodato di ambigui istituti giuridici quali il "concorso materiale o morale", le istituzioni repressive giungono a condannare persone identificate, a vario titolo, come presenti durante i danneggiamenti o il confronto con le forze dell'ordine ma non necessariamente autrici degli episodi lesivi stessi. È sufficiente provare che l'imputato era in loco e ha, in qualche modo generico, agevolato altri a commettere atti di danneggiamento; oppure, addirittura, con il "concorso morale" è sufficiente dimostrare che il soggetto avrebbe tenuto comportamenti di "approvazione psicologica" a condotte commesse da altri per fondare la piena colpevolezza delle accuse. Questi allargamenti delle maglie interpretative insieme a una sempre maggiore egemonia dell'ideologia del decoro nelle politiche e nel discorso pubblico (che attribuendo valore sacrale alle "cose" finisce per mettere al bando chi le svalorizza), hanno consentito un utilizzo sempre più frequente della fattispecie di reato anche negli ultimi anni (Bukowski 2019; Pisanello 2017).
Fra le applicazioni più recenti ricordiamo: Cremona, per la manifestazione tenutasi il 24 gennaio del 2015, a seguito del grave ferimento di un compagno da parte di esponenti di CasaPound; Milano per le manifestazioni no Expo del 1° maggio 2015; Brennero,

Tavola tratta dal fumetto di Zerocalcare *La nostra storia alla sbarra* a sostegno di SupportoLegale

per gli scontri accaduti durante una manifestazione di protesta contro la barriera antimigranti tra Austria e Italia. Mentre nei primi due casi vi sono state diverse condanne anche pesanti per altri reati, ma le accuse di devastazione sono infine cadute, l'ultimo processo è in corso nel momento in cui scriviamo e l'imputazione a titolo dell'articolo 419 c.p. è ancora in piedi a carico di 63 militanti.
Questo reato viene utilizzato sempre più spesso anche per reprimere le proteste nelle carceri e nei centri di espulsione per migranti dove atti di danneggiamenti hanno accompagnato le istanze dei reclusi. A testimoniarlo sono le indagini in corso (almeno) a Milano, Roma, Alessandria dopo le rivolte scoppiate in concomitanza con la diffusione del SARS-CoV-2.

REATI ASSOCIATIVI

> «Venti arresti, quarantadue indagati con una lista di accuse da brivido: "cospirazione politica al fine di turbare l'esercizio delle funzioni del governo, propaganda sovversiva, sovvertire violentemente l'ordinamento economico costituito dello stato, istigazione a disobbedire alle leggi dell'ordine pubblico". I vertici dell'antagonismo sono stati decapitati la notte scorsa»[1].

> «L'aiuto degli anarchici alle rivolte nei Cie […] arrivava con le palline da tennis. I raduni di solidarietà […] erano l'occasione per lanciare all'interno delle strutture, grazie a racchette e buoni tiratori, le palline contenenti messaggi e contatti utili. […] Le indagini hanno portato i magistrati ad accusare quelle sei persone di associazione sovversiva "idonea a influire sulle politiche in materia di immigrazione" tramite attentati di vario tipo […], diffusione di propaganda nonché la "organizzazione e pianificazione culminate in più episodi di danneggiamento" dei centri di rimpatrio»[2].

Questi due episodi ci permettono di sottolineare alcuni elementi centrali nella diffusione e banalizzazione del ricorso allo strumento dell'associazione sovversiva come dispositivo repressivo per scompaginare realtà collettive più o meno organizzate e per stravolgere le loro mobilitazioni (antirazziste, antiautoritarie, per il diritto alla casa...).
La "madre" dei reati associativi di tipo politico è l'associazione sovversiva (art. 270 c.p.) introdotta nel codice penale fascista per perseguire deliberatamente comunisti e anarchici, come emerge con chiarezza dalla definizione tuttora presente nel codice. Insieme alla banda armata è stata usata a piene mani durante gli anni settanta contro le organizzazioni di movimento, armate e non.
Nel 1979 viene introdotto l'art. 270 bis, associazione con finalità di eversione e terrorismo, di difficile distinzione ermeneutica rispetto all'associazione sovversiva, ma con un massimo della pena fissato in 15 anni, mentre quest'ultima arriva "solo" fino a 10 anni di reclusione.

1) Fusani, C., *Retata di no global, venti arresti*, «La Repubblica», 16 novembre 2002.
2) *Cie, la regia degli anarchici sulle rivolte. «Grazie agli anarchici che hanno dato fuoco»*, 11 febbraio 2019, https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/19_febbraio_11/cie-regia-anarchici-rivolte-66bfa77e-2e3b-11e9-b2ba-a8cdeed9884a.shtml.

Se fino al 2001 questi reati vengono usati principalmente contro organizzazioni rivoluzionarie clandestine e armate, ancora una volta il G8 di Genova segna un cambio di passo. Cambio di passo in verità anticipato dall'operazione "Marini" del 1996 che colpisce soggetti della galassia anarchica e dall'inchiesta del 1998 per attentati contro il tav valsusino che porterà alla morte in carcere dei due anarchici Sole e Baleno.
L'inchiesta "Sud Ribelle" tenta di infilare in una fantomatica associazione sovversiva soggetti di diversissima estrazione politica (dalle tute bianche agli anarchici) perché avevano partecipato ad alcune assemblee per costruire la contestazione al G8 di Genova. La novità sta nel fatto che viene usato un impianto accusatorio costruito attorno al partito rivoluzionario/organizzazione armata per colpire percorsi di lotta che non danno luogo ad alcuna struttura organizzativa stabile. Sempre più spesso si tenta di applicare lo schema del reato associativo a soggettività militanti in cui i legami sono flessibili, orizzontali e spontanei, non essendo presenti gerarchie e organigrammi di alcun tipo. Se tale cambio d'impostazione è dovuta al tramonto del modello del partito rivoluzionario nei sogni e nelle prassi di molti dei rivoltosi di oggi, la sua conseguenza sul piano giuridico è la formulazione di un paradosso: l'organizzazione sovversiva cosiddetta informale. Un mostro logico che negli ultimi anni è gravido di conseguenze, con almeno due inchieste all'anno soprattutto nei confronti di realtà anarchiche. Pensiamo all'operazione "Renata" a Trento e all'operazione "Scintilla" a Torino nel 2019, mentre nel 2020 sono stati colpiti gli anarchici romani e quelli bolognesi con altre due operazioni simili.

Proteste contro il processo d'appello al Sud ribelle, Cosenza, 20 aprile 2010, fonte: www.osservatoriorepressione.info

Tutte queste inchieste hanno in comune il tentativo di bypassare l'assenza delle caratteristiche classiche di un'organizzazione utilizzando i collegamenti ideologici e i rapporti di solidarietà tra compagni/e. Esemplare da questo punto di vista il fatto che nell'operazione "Ardire" del 2013 a Perugia tre persone siano state accusate di un reato associativo per il solo fatto di aver fatto delle scritte sui muri e appeso uno striscione in solidarietà con alcuni compagni arrestati per quello stesso reato.

Le inchieste per associazione sovversiva sono inoltre performative: in procura – come nelle case contadine si faceva con il maiale – non buttano via nulla. Non importa se le assoluzioni sono frequenti così come la riqualificazione dei fatti in reati più lievi. In questi casi le inchieste, molti mesi dopo si "sgonfiano", ma le ore di intercettazione e gli schemi investigativi sugli imputati diventano ingredienti per quella successiva.
Inoltre, questi processi raggiungono comunque l'effetto di demonizzare mediaticamente alcuni soggetti scomodi e di sottrarre i militanti dalle loro comunità di appartenenza, anche per periodi lunghi, attraverso le misure cautelari.
Deve dunque allarmare il progressivo aumento di inchieste di questo tipo, così come deve preoccupare l'intenzione talvolta esplicita di estendere legislativamente i confini dei reati associativi, allentandone i criteri caratterizzanti, per colpire efficacemente una realtà conflittuale in quanto tale, come in questo caso quella anarchica, a prescindere dal collegamento con la commissione di illeciti.
L'elasticità di questo reato è una minaccia per le differenti realtà di lotta, che rischiano di entrare nel mirino di tale arma repressiva particolarmente insidiosa.
Di fronte a un'accelerazione che prosegue da vent'anni, diviene centrale ripartire dalle forme di solidarietà. Interiorizzare questo riflesso "partigiano" di non abbandonare nessuno nelle mani della repressione non è solo un gesto etico e politico importante, ma permette di alimentare una nemicità all'attuale paradigma giustizialista. Questa critica può anche manifestarsi nel terreno del diritto, il cui studio può mostrare il progressivo allontanamento del sistema repressivo da modelli di tipo "garantista" e il proliferare di punizioni di tipo preventivo. Essere consapevoli di come si esplica il meccanismo repressivo è utile per scegliere metodi e prassi più efficaci di lotta. La solidarietà infine diviene un'esperienza concreta capace costruire dei rapporti di forza e sfidare le avanzate repressive.

BIBLIOGRAFIA

Bukowski, W.
(2019) *La buona educazione degli oppressi. Piccola storia del decoro*, Edizioni Alegre, Roma.

Pisanello, C.
(2017), *In nome del decoro. Dispositivi estetici e politiche securitarie*, Ombre Corte, Verona.

Prison break project
(2017) *Costruire evasioni. Sguardi e saperi contro il diritto penale del nemico*, Edizioni Bepress, Lecce.

Tutti i link di questo articolo si intendono consultati l'ultima volta il 2 novembre 2020.

MICHELE DI GIORGIO

PER UNA POLIZIA NUOVA

IL MOVIMENTO PER LA RIFORMA DELLA PUBBLICA SICUREZZA (1969-1981)

Roma, Viella, 2019, pp. 302, euro 29,00

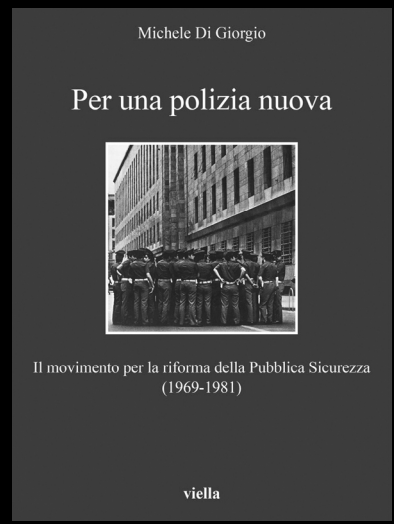

Il libro di Michele Di Giorgio ha come oggetto un fenomeno poco conosciuto e a tratti rimosso dalla storiografia: il movimento per la riforma della pubblica sicurezza. A essere indagate nel testo, più in dettaglio, sono le trasformazioni che hanno investito la polizia italiana, istituzione protagonista della repressione di quelle mobilitazioni sociali su cui, invece, numerose ricerche sono state prodotte. Le vicende del movimento per la smilitarizzazione e la sindacalizzazione della pubblica sicurezza si articolano principalmente tra la fine degli anni sessanta e gli inizi degli anni ottanta del Novecento, ma sono collocate dall'autore in un quadro storico più ampio. Uno dei meriti principali del libro di Di Giorgio è la scelta di studiare la riforma analizzando i lenti mutamenti che investono la struttura della polizia, soprattutto per quanto riguarda i suoi rapporti con la società esterna. La storia del movimento per la smilitarizzazione e la sindacalizzazione, più in dettaglio, è ricostruita alla luce dei conflitti e delle trasformazioni politiche e sociali che, tra l'autunno caldo e il periodo del riflusso, hanno scosso la società italiana. Un approccio del genere consente all'autore di evidenziare tutte le contraddizioni di un percorso di riforma rimasto largamente incompiuto, nonostante le forti promesse che lo hanno accompagnato. Nella prima parte del libro, particolare attenzione è dedicata alla formazione del personale di pubblica sicurezza. Le reclute – come emerge da un interessante percorso di analisi in parte incentrato sulle modalità e sui contenuti degli insegnamenti impartiti nelle scuole di polizia – sono viste e trattate dall'istituzione come